

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1106 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2020

relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda il tasso di controllo ufficiale per l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base, di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e di sementi certificate

[notificata con il numero C(2020) 4955]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, rispettivamente, le sementi certificate di piante foraggere, cereali, barbabietole e piante oleaginose e da fibra sono soggette a ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale. Una parte pari ad almeno il 5 % della coltura di tali sementi (di seguito «un tasso minimo fisso del 5 %») è soggetta a controllo ufficiale in campo.
- (2) Le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base sono certificate se tutte le colture di tali sementi (di seguito «un tasso fisso del 100 %») sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo che soddisfino le condizioni previste dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE.
- (3) In un recente esperimento temporaneo, organizzato sulla base della decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione ⁽⁵⁾, è stato dimostrato che, anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale condotta da ispettori delle società sementiere autorizzati e qualificati costituisce una migliore alternativa rispetto all'ispezione ufficiale in campo. Il controllo ufficiale della parte stabilita del 5 % delle colture da seme è stato sufficiente a dimostrare che il livello di ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale può essere adeguato anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Sono tuttavia possibili ulteriori miglioramenti in considerazione delle prestazioni dei fornitori di sementi.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ relativo ai controlli ufficiali, che istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare, impone che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione di tali norme è

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

